

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
REGIONE SICILIA – PALERMO**

RICORSO

PER: FORT ILENIA nata a Siracusa il 20 dicembre 1976 (FRTLNI76T60I754K), residente in Nicosia (EN), Via nazionale, 93/a rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Gaetano Granozzi (C.F. GRNGTN43M29C342A - Pec: gaetano.granozzi@cert.studiogranozzi.it - Fax 095/441066), dall'avv. Gaetana Allegra (C.F. LLGGTN63H58C351G - Pec : nuccia.allegra@cert.studiogranozzi.it – Fax 095/441066) e dall'avv. Emilio Mascheroni (C.F. MSC MLE 61C18 A794H - pec: studiomascheroni@profpec.it - fax 095 7374429), giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale costituito dalle PEC suindicate, presso cui dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni.

CONTRO

- **REGIONE SICILIANA** (80012000826), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Indipendenza 21 - Palermo, rappresentata (da) e domiciliata ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81 - Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);
- **ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA** (80012000826) in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2194 - Palermo, rappresentato (da) e domiciliato ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81 Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);
- **ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA. DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE** (80012000826) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2194 - Palermo, rappresentato (da) e domiciliato ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81 Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).

E NEI CONFRONTI DEL CONTROINTERESSATO

- **LAURICELLA ANNALISA**, nata a Palermo il 22.02.1986 (LRCNLS86B62G273S), residente in San Cataldo (CL), Corso Sicilia n. 1 (annalisa.lauricella@pec.it).

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI**

- a)- dell'elenco dei candidati dichiarati idonei dopo la prova scritta relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro", pubblicato il 22.06.2022, nella parte in cui non include la ricorrente;
- b)- dell'esito della prova selettiva scritta relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" Codice Concorso CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro", sostenuta dalla ricorrente in data 26 maggio 2022 e della relativa scheda di attribuzione del punteggio individuale, resa conoscibile ai candidati a far data dal 27 maggio 2022 mediante accesso alla piattaforma dedicata, ove le è stato riconosciuto il punteggio totale di 20,7/30, inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova;
- c) del questionario somministrato alla ricorrente e costituente la prova scritta, con riferimento al quesito n. 1 ivi contenuto;
- d) dei verbali e degli atti della commissione con i quali sono state predisposte e approvate le domande da somministrare ai candidati e individuate le relative opzioni di risposte con riferimento al quesito n. 1;
- e) dei verbali di svolgimento e correzione della prova scritta ove esistenti;
- f) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione con riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

NONCHÉ

- per la declaratoria e l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75 e l'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale;
- per la condanna dell'Amministrazione intimata, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

FATTO

La ricorrente ha partecipato presso la sede di Palermo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia”, bandito con D.D.G. n. 5039 del 22.12.2021 (e ss.mm.), sostenendo la relativa prova scritta in data 26 maggio 2022.

In particolare, la ricorrente ha partecipato alla selezione per il Profilo professionale “**CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro**”.

Il bando prevedeva (art. 3) l’espletamento della seguente procedura:

a) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, secondo la disciplina dell'art. 6, distinta per profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, finalizzata, all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione. Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7;

b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del presente bando, distinta per profilo professionale di cui al precedente art.1, riservata a un numero massimo di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo professionale oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase a), ovvero un'eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. del 12.11.2021;

c) nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta, si procederà altresì alla valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale, secondo la disciplina dell'articolo 8 del presente bando; il relativo punteggio, unitamente a quello attribuito in applicazione della precedente lettera a), concorre alla formazione della votazione complessiva.

Relativamente alla prova scritta, l’art. 7 del bando prevedeva quanto segue.

“La prova scritta, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. 1, consiste nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze informatiche richieste pari al livello internazionale utente avanzato) e, con riferimento ai codici di concorso di cui al precedente articoli 1, delle seguenti materie.....

B) Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML)

- diritto del lavoro e della legislazione sociale;

- *legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;*

- *diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.);*

- *normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.....*

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,15 punti.

Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti.

*La prova si intende superata con una **votazione minima di 21/30** (ventuno trentesimi).*

La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti”.

Orbene, nella formulazione del quesito n. 1, relativo al profilo *Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML)* sono state adottate espressioni equivoche e soluzioni non univoche, oltre che contrastanti con le disposizioni normative e regolamentari di riferimento che hanno obiettivamente confuso la ricorrente impedendole di completare la prova in modo favorevole.

L'attribuzione del punteggio relativo al predetto quesito (0,50) e la mancata detrazione del punteggio per risposta errata (- 0,15) avrebbero consentito alla ricorrente di raggiungere e di superare la soglia minima di punti 21/30 prevista dal bando, con conseguente ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale.

A nulla è valsa una istanza di rettifica presentata dalla ricorrente in data 17.06.2022.

L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli idonei alla prova scritta è illegittima e va annullata, previa sospensione degli effetti di tutti gli atti impugnati, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA E DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO – ERRATA/AMBIGUA FORMULAZIONE DEL QUIZ N. 1 – IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO DEL FATTO - VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ- OMESSA E/O ERRATA ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 241/1990 - CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI E VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DELLA LEX SPECIALIS.

Come evidenziato in fatto, l'illegittima valutazione della risposta resa dalla ricorrente in ordine al quesito n. 1, a fronte di quella ritenuta esatta dalla commissione, ha comportato l'illegittima mancata attribuzione di 0,75 punti (derivante dalla sottrazione di 0,15 punti per la risposta giudicata errata e dalla mancata attribuzione di 0,50 punti essendo la risposta invece corretta).

Ciò ha determinato l'esclusione della ricorrente dalla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale per non aver raggiunto la soglia minima stabilita in 21/30, soglia che invece la stessa avrebbe certamente raggiunto e superato ove fosse stata correttamente valutata la risposta resa al quesito suindicato.

Le contestate risultanze della prova della ricorrente sono dipese esclusivamente dall'erronea/ambigua formulazione del quesito che doveva invece ammettere la risposta resa dalla ricorrente, assolutamente da valutare come corretta.

In proposito, basta considerare quanto segue.

Il quesito n. 1 recitava testualmente *“Ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di: 100 dipendenti; 50 dipendenti; 30 dipendenti”*.

La ricorrente ha segnato come corretta la risposta “meno di 30 dipendenti” mentre la risposta ritenuta esatta al predetto quesito secondo l'amministrazione corrisponderebbe a “meno di 50 dipendenti”.

Il quesito risulta mal posto e privo di univocità.

La norma di legge richiamata nel quesito dispone che *“Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, e 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.*

Ebbene, il quesito, così come formulato, imponeva al candidato di indicare quale fosse, tra quelle indicate, la dimensione occupazionale delle imprese sociali tenute ad assumere un solo lavoratore disabile a seguito della stipulazione di apposite convenzioni con gli uffici competenti.

Ebbene, non vi è chi non veda come, in base al testo della legge, fra tali imprese rientrano sia quelle che occupano meno di 50 dipendenti siccome (ovviamente) quelle che occupano meno di 30 dipendenti (nel più sta il meno).

Il mal posto quesito non era infatti diretto a conoscere quale fosse il limite occupazionale di legge imponente l'assunzione di un solo disabile, bensì, in modo equivoco, a indicare se le imprese con meno di 100, meno di 50 o meno di 30 dipendenti fossero tenute all'assunzione di un solo disabile, risposta da ritenere certamente comunque esatta negli ultimi due casi.

In questa prospettiva, la mancata univocità della risposta al quesito ha comportato che la soluzione indicata dall'Amministrazione non poteva certo essere considerata l'unica incontrovertibilmente corretta.

La risposta indicata dalla ricorrente doveva pertanto profilarsi come corretta anche se meno precisa di quella ritenuta esatta dalla commissione, per cui la stessa ben poteva essere ammessa con la conseguente illegittimità della mancata assegnazione del punteggio previsto per la risposta esatta e della sottrazione del punteggio per risposta errata.

La giurisprudenza amministrativa, in fattispecie analoga a quella in esame, ha sanzionato l'incoerenza intrinseca e la mancanza di univocità di un quesito proposto in sede concorsuale affermando che: *“Né va sottaciuto che le ulteriori risposte prospettate risultino comunque tali da ingenerare confusione nell'individuazione della risposta a considerarsi valida, posto che quella indicata dall'amministrazione non poteva certo essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico (...)”*, laddove *“la mancanza di univocità del quesito, da un lato, non ha certo posto la candidata nelle condizioni di rispondere correttamente allo stesso, mancando, come visto, una opzione di risposta corretta; dall'altro, impediva pertanto all'Amministrazione di tenere in considerazione la risposta (errata) fornita dalla ricorrente ai fini della valutazione delle sue competenze capacità e preparazione”*(TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 05.02.2020).

E facendo applicazione del consolidato orientamento del G.A., nella specie, così come in quella scrutinata nella richiamata sentenza del TAR, *“mancano i caratteri necessari perché la domanda censurata possa ritenersi rispondente al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Deve ritenersi infatti che il metodo dei test preselettivi con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta* (ex multis, Cons. Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4862; TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 05.02.2020).

Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei superiori principi per cui *“ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e che i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e pertanto da annullare così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati* (cfr. Cons. Stato, VI, n. 02673/2015; TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 05.02.2020).

Ancora, sempre con recente statuizione, si è affermato che *“l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata”* (cfr. C. Stato, III Sez. 04.02.2019, n. 842; ripresa da TAR Lazio, III quater, 22.04.2020, n. 4098; 03.04.2020, n. 3785; 11.12.2019, n. 14267).

Con riferimento alle censure volte a contestare la correttezza delle risposte previste dai questionari a risposte multiple utilizzati nelle prove dei concorsi pubblici è stato anche affermato che, nella scelta

delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite, *"la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto"*.

Pertanto, affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta.

Deve dunque farsi applicazione anche al caso di specie dei principi esposti, per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Ne consegue l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui precludono l'ammissione tra gli idonei dell'attuale ricorrente, dovendo l'Amministrazione procedere alla loro riformulazione *in parte qua*, considerando valida la risposta fornita da Ilenia Fort.

Anche di recente il **T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2022) 17-05-2022, n. 6261** ha affermato che ogni quesito deve *"prevedere una sola risposta esatta e come i quesiti che prevedano più risposte esatte o nessuna risposta esatta siano illegittimi e pertanto da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva del candidato (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 560/2020 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, n.11049/2021). In conclusione, il ricorso introduttivo deve, dunque, sotto tale aspetto essere accolto, con conseguente annullamento del quesito in questione.....nonchè dell'elenco degli idonei impugnato nella parte in cui non contiene anche il nominativo della ricorrente, con l'obbligo dell'amministrazione a procedere alla sua riformulazione in parte qua, considerando valida la risposta fornita dalla ricorrente e, per l'effetto, attribuendole un punteggio almeno pari a quello minimo previsto ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idonea".*

Sul pregiudizio grave e irreparabile

Il *fumus boni iuris* si evince palesemente da quanto sopra esposto; altrettanto palese è il *periculum in mora*, atteso che i provvedimenti impugnati impediscono alla ricorrente di essere ammessa alla fase successiva della prova concorsuale ("**valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale**") che certamente favorevolmente supererebbe tenendo conto del fatto che il numero dei candidati risultati idonei alla prova scritta (133) è assai inferiore rispetto al numero dei posti messi a concorso (344) relativamente al profilo CPI-SML.

Il pregiudizio pare pertanto evidente per l'intera procedura e per la stessa Amministrazione.

Sul punto, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, "*a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz*", hanno addirittura disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale.

Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una "*obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti*", sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.

Pertanto, si impone l'ammissione della ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale al fine di evitare che sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione alle prove ulteriori impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Per contro, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Invero, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Ogni altra considerazione riguardo al numero e al tipo di errori commessi dal candidato, deve essere rinviato alla fase di merito alla quale tali considerazioni appartengono *naturaliter*.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale". Ragion per cui, può agevolmente concludersi che " *Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo*". Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

In coerenza

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- annullare, previa sospensione cautelare, i provvedimenti impugnati nelle parti di pregiudizio per la ricorrente e, sempre in via cautelare, ordinare di ammettere la stessa negli elenchi degli idonei (profilo CPI-SML) dopo la prova scritta e quindi ordinare di procedere alla valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale della Fort sino al completamento della procedura selettiva;

- in subordine, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio e rimborso del contributo unificato.

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che per il presente ricorso principale è dovuto un contributo unificato di euro 650,00.

Catania – Palermo, 26 luglio 2022

Avv. Gaetano Granozzi

Avv. Gaetana Allegra

Avv. Emilio Mascheroni